

TAR, Sezione Lazio - Sentenza 02/02/2003 n. 1356  
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.2

La sanzione prevista dall'art.4, co.7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m., può essere irrogata nei confronti di un organismo di attestazione solo in due distinte ipotesi: la prima è l'omissione da parte della Soa interessata della comunicazione avente ad oggetto il sopravvenire di evenienze incidenti sulle specifiche situazioni puntualmente elencate dall'art.7, co.7, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., la seconda è la «mancata risposta a richieste» dell'Autorità, ai sensi del citato art.7, co.9, del D.P.R.34/2000 e s.m. Non è, invece, contemplata una terza ipotesi sanzionatoria relativa alla mancata comunicazione spontanea, entro quindici giorni dal loro verificarsi, di eventuali circostanze astrattamente suscettibili di incidere sul requisito dell'indipendenza, di cui all'art.7, co.5, del D.P.R. 34/2000 e s.m., non oggetto di una specifica "richiesta " da parte dell'Autorità.